

Introduzione

Questa trattazione si propone di offrire una sintetica disamina sul rapporto che sussiste tra infedeltà coniugale e responsabilità civile, istituti che occupano, fin dai primi anni successivi alla grande Riforma del diritto di famiglia del 1975, un posto privilegiato nel dibattito tra studiosi e pratici del diritto.

L'indagine fulcro dell'intera ricerca si concentra sul particolare rapporto che sussiste tra la violazione dello specifico dovere di fedeltà, legislativamente previsto dall'art. 143 c.c., e le conseguenze pratiche che il coniuge fedifrago deve sopportare dal punto di vista giuridico, in una continua dicotomia tra l'Istituto dell'addebito in sede di separazione – da sempre, sanzione tipica che il diritto di famiglia riconduce alla parte giudizialmente accusata di aver provocato l'irreparabile crisi della rottura del vincolo coniugale - e l'eventuale richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, in un contesto ove dottrina e giurisprudenza non arrivano mai ad assumere posizioni univoche.

L'impossibilità di accettare una soluzione universale in materia è dettata dall'eterogeneità degli elementi che corredano le dinamiche della rottura del rapporto coniugale: questo specifico dato si ricava dalla comparazione di numerose sentenze in materia di violazione dei doveri assunti con il matrimonio e loro conseguenze sul piano giuridico.

Coerentemente con il compito che è chiamato ad assolvere, si tenga sempre presente che il giudice deve orientare la propria discrezionalità al necessario bilanciamento tra gli interessi individualmente tutelati e il dinamismo della realtà sociale, fondamento che, dall'analisi evolutiva ad opera degli studiosi del settore, si pone sempre più come necessario termine di riferimento per comprendere come la famiglia abbia subito una netta metamorfosi da *formazione istituzionale*, con dimensione prevalentemente pubblicistica, a *società naturale*, oggi non necessariamente fondata sul matrimonio, ove la personalità del singolo individuo trova pieno sviluppo e adeguata garanzia costituzionale.

Comparando le voci più autorevoli del panorama giuridico italiano, la trattazione pone in rilievo come le prime oscillazioni interpretative dell'Istituto oggetto della ricerca si registrino già in sede di determinazione del dovere di fedeltà in termini sostanziali.

Sullo specifico argomento e come si può evincere dalla lettura del primo capitolo, la dottrina ha adottato un processo evolutivo e al tempo stesso innovativo, ove alla fedeltà

intesa come esclusività del vincolo tra i nubendi - la cui conseguenza diretta si sostanziava nell'imposizione dell'astensione da qualsiasi relazione o atto sessuale di natura extra coniugale, a salvaguardia del decoro pubblico dell'altro coniuge – si è lentamente sostituita una concezione più lata del dovere in oggetto, sempre più affine al concetto di lealtà reciproca che i coniugi ripongono nella loro relazione, in termini di esaltazione della comunione spirituale che deve caratterizzare il matrimonio.

Sull'onda di una simile visione progressista e ad ulteriore conferma dell'atteggiamento di apertura del concetto di fedeltà, non mancano voci favorevoli ad una sua possibile configurazione anche nell'alveo delle unioni civili, sebbene il dovere in esame non venga previsto per le relazioni in oggetto, adottando un approccio che sconfini nella nozione di lealtà, a sua volta riconducibile al dovere di assistenza morale e materiale e legislativamente previsto dalla L.76/2016, disciplinante la regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze.

L'analisi del rapporto tra gli istituti giuridici, che danno il titolo allo studio condotto in questa sede prosegue ad indagare nel dettaglio la relazione che sussiste tra infedeltà e risarcimento del danno, sotto lo specifico profilo degli elementi di diritto sostanziale.

Sulla scia della privatizzazione delle relazioni familiari e della conseguente affermazione dell'autonomia del singolo - fenomeno emerso nei primi anni del ventunesimo secolo – nonché con il tramonto dell'immunità della famiglia rispetto al diritto comune, la figura tipica dell'illecito endofamiliare inizia a delinearsi in via definitiva, grazie all'azione congiunta di dottrina e giurisprudenza.

Al giorno d'oggi si afferma pacificamente che ciascun membro del nucleo familiare, vittima di un particolare pregiudizio da parte di un soggetto altrettanto appartenente alla cerchia domestica, è legittimamente chiamato ad avanzare la richiesta di risarcimento del danno sofferto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., una volta accertati, sul piano fattuale, i presupposti essenziali per la configurazione di un

illecito di natura aquiliana, quali la violazione di uno specifico dovere familiare, la gravità dell'offesa e la condotta dolosa pregiudizievole.

La giurisprudenza di legittimità e di merito è intervenuta a più riprese per confermare che la violazione del dovere endofamiliare e, per la specifica disamina che si affronta nella trattazione, endoconiugale, rende lecita la tutela risarcitoria solo se sia stata il mezzo con cui si è concretizzata l'offesa all'interesse della persona, meritevole di tutela sia sul piano della responsabilità aquiliana, sia dal punto di vista delle garanzie costituzionali.

Partendo da questo dato essenziale e sulla scia delle diverse teorie dottrinali che si sono succedute dal 1975 ad oggi, dapprima favorevoli a classificare la responsabilità endoconiugale come *species* disciplinata dall'art. 1218 c.c. e, in via successiva, come conseguenza della violazione di un obbligo di protezione, è stato raggiunto un punto fermo: qualsiasi interpretazione si preferisca adottare per l'analisi del caso concreto, non in alcun modo dare adito alla possibile insorgenza di possibili automatismi tra le vicende matrimoniali e il risarcimento del danno.

Le recenti pronunce giurisprudenziali, dopo un'analisi approfondita dei singoli *leading cases* proposti all'attenzione dei giudici di legittimità e di merito, sono ferme nel ritenere che l'inosservanza dei doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, dell'obbligo di fedeltà, possano integrare a pieno titolo gli estremi dell'illecito civile. Ne consegue che in sede di comparazione degli interessi coinvolti nel caso concreto, il giudice è quindi chiamato a valutare - caso per caso - quali siano le reali e concrete modalità con cui si è consumato l'adulterio, nonché le conseguenze che ne sono derivate sul piano concreto, partendo sempre dal presupposto secondo cui la rottura del vincolo coniugale, in sé e per sé, non può mai rappresentare un danno ingiusto, in quanto ciascun coniuge ha il diritto a chiedere la separazione e il divorzio.

La disamina sullo specifico rapporto intercorrente tra infedeltà coniugale e richiesta di risarcimento del danno si sofferma, nel capitolo finale, sui profili strettamente processuali del problema in esame.

La questione circa l'ammissibilità del cumulo tra la domanda di addebito e la vertenza risarcitoria dinnanzi al medesimo giudice del contenzioso separativo, partendo dalla fondamentale premessa che entrambe le domande possiedono una

propria *causa petendi* e uno specifico *petitum*, vede contrapposti due orientamenti giurisprudenziali che, a seconda dell'impostazione adottata, prediligono la riunione dei procedimenti sotto l'egida dell' art. 40, comma 3 c.p.c. in relazione all'art 31 del medesimo codice di rito o ne affermano la piena autonomia, così da trattare ciascuna istanza nella sede più opportuna e fugare ogni ipotesi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

Dalla comparazione delle pronunce giudiziali, la trattazione evidenzia fin dal primo paragrafo come l'opportunità di esperire l'azione aquiliana secondo le modalità previste per il giudizio ordinario e in via autonoma rispetto al contenzioso separativo, non favorisca, tuttavia, il pieno accesso alla tutela risarcitoria per la vittima del torto endoconiugale.

La disamina mira a sottolineare come il sostenere due procedimenti giudiziari paralleli, l'uno di separazione e l'altro ordinario, rischierebbe di diventare eccessivamente oneroso non solo sul piano delle risorse economiche personali, bensì anche sul piano emotivo.

La dottrina ha spesso evidenziato questa criticità di fondo, osservando come il legislatore abbia fin qui trascurato l'occasione di collocare in via sistematica la disciplina delle specifiche lesioni che si verificano nei rapporti tra componenti del nucleo familiare, nell'ambito delle controversie rimesse al giudice specializzato.

Sul piano fattuale può succedere che l'addebito non venga richiesto o, se legittimamente domandato, venga respinto e, invece, venga accolta la domanda risarcitoria; viceversa, possono registrarsi casi in cui si pronunci sentenza di addebito e, invece, non sussistano i presupposti per la condanna al risarcimento del danno.

Come ulteriore e logico corollario all'indagine che viene condotta nell'ultimo capitolo dello studio, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità sia coerente a statuire sul risarcimento dei danni per violazione espressa del dovere di fedeltà, purché ne sussistano tutti i presupposti essenziali, anche quando, in precedenza, i coniugi abbiano conseguito l'omologazione della separazione per mutuo consenso.

IL DOVERE DI FEDELTA' ALLA LUCE DELL'ART. 143 C.C.

1. La famiglia agli occhi del Costituente: da Istituzione statale a società naturale

L'obbligo di fedeltà, così come da disposizione espressa del novellato art 143 c.c.¹, occupa da sempre una posizione preminente tra i doveri reciproci derivanti dal matrimonio, nella continua dialettica tra i teorici e i pratici del diritto.

Prima di introdurre la disamina dettagliata del concetto di fedeltà, anticipando già in questa sede come costituisca impresa difficile e sterile enuclearlo in fattispecie fisse ed omogenee, pare opportuno richiamare all'attenzione del lettore l'evoluzione storico legislativa del citato art 143 c.c. nel corso degli anni, sullo sfondo della più ampia trasformazione dell'ideale di famiglia.

La famiglia, che nasce dal codice civile del 1942, subisce già le prime e significative modifiche quando, con la caduta del regime fascista, vengono trasposti in normativa ordinaria i valori che inaugurano la nuova Repubblica costituzionale.

Il codice civile rimane in vigore e con esso anche le disposizioni in materia di diritto di famiglia; nel complesso si tratta di un codice che privilegia l'individuo come soggetto del diritto, destinatario univoco di un panorama normativo che preferisce connotare le relazioni umane secondo un preciso ordine gerarchico, ove le categorie dell'"avere" sono in posizione privilegiata rispetto a quelle dell'"essere".

In altre parole, la tutela della patrimonialità supera di gran lunga la tutela dell'individualità.

Con l'emanazione della Costituzione repubblicana del 1948, si attesta un decisivo capovolgimento dell'ordine dei valori espressi nel codice civile, che definisce i rapporti tra singoli non più come se fossero enucleati in una scala gerarchica e autoritaria, bensì come fondati sul rispetto della dignità della persona, in quanto essere umano.

Siffatti valori entrano a far parte anche del *genus* famiglia, società naturale *sui generis* in cui vengono prima riconosciuti, poi garantiti, i diritti dei membri che la

¹ Art 143 cc, Diritti e doveri reciproci dei coniugi: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione [...]»

compongono, a prescindere dal ruolo che in essa ricoprono: un ruolo fisiologicamente differente ma, non per questo, discriminante e lesivo della dignità degli individui.

I rapporti familiari, inoltre, risultano essere connotati per loro natura dal requisito dell'affettività, della gratuità e del dono, differenziandosi così dalla logica che governa il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali².

In ultima analisi, si può affermare come questi tratti peculiari connotino il diritto di famiglia come un settore speciale del diritto civile, governato da regole autonome da principi diversi rispetto a quelli posti a fondamento del diritto privato disciplinante le i singoli rapporti, le relazioni di scambio, ed i negozi da questi derivanti.

Il nuovo concetto di famiglia, che vuole imporsi nella società moderna, trova il proprio fondamento nelle disposizioni della Costituente.

L'art 29.1 Cost. cita espressamente: «*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*», sancendo così una precisa autolimitazione, posta nell'ordinamento italiano, alla stessa potestà normativa dello Stato, ovvero alla potestà giurisdizionale ed al potere esecutivo affidato all'amministrazione.

La qualifica di "società naturale" può essere letta come riferimento alle forme concrete che la realtà familiare assume in un determinato contesto sociale.

La Costituzione non consente dunque alcuna forzatura esterna sia sulle strutture che la famiglia riceve dal costume e dal sentire sociale, sia sugli intenti, nonché sulle modalità di vita, che in ogni nucleo familiare hanno piena realizzazione nel principio di autonomia decisionale dei singoli componenti³.

Un attento esame della Carta Costituzionale nell'insieme delle sue norme pone altresì in risalto come la famiglia, società naturale – nel senso riferibile all'istituto del matrimonio come atto e come rapporto – non costituisca uno schema rigido e vincolante da imporre alla società come esclusivo canale di riconoscimento e legalità delle relazioni di coppia, bensì un disegno di unione coniugale che suggerisce, per la regolamentazione delle altre forme di convivenza, un processo di tipo equiparativo e al passo con il mutamento della realtà sociale.

² Cfr LENTI L., *Famiglia e danno esistenziale*, in CENDON e ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, 2000, 255

³ Per una visione d'insieme cfr RESCIGNO P., *La comunità familiare come formazione sociale*, in *Rapporti personali nella famiglia* a cura del Consiglio Superiore della Magistratura, 1980, 11 ss ora in *Matrimonio e famiglia*, Torino, Giappichelli Editore, 2000, 348 ss.; ROPPO V., *Il Giudice nel conflitto coniugale. La famiglia tra autonomia e interventi pubblici*, Bologna, 1981

Si potrebbe dunque affermare che la Costituzione, riferendosi ad una pluralità di relazioni fondate sul matrimonio, non impone che l'ordinamento provveda ad adottare un modello normativamente rigido di famiglia, ma che si relazioni al concreto atteggiarsi dei rapporti familiari e al loro mutamento con l'evoluzione del contesto sociale in cui sono quotidianamente inseriti.

In forza di tali premesse possiamo concludere che, nell'ordinamento attuale, il termine famiglia non costituisce un'entità separata dalla società moderna, ma è strettamente connesso ad una pluralità di relazioni, la cui natura familiare, secondo la comune esperienza, è data dalla sussistenza di vincoli di diverso genere: giuridici, come il matrimonio, l'affinità e l'adozione; giuridico – biologici, come la parentela e la filiazione nel matrimonio o fuori dal matrimonio, ma legalmente riconosciuta; esclusivamente biologici, come la filiazione non riconosciuta.

Aderendo a questa interpretazione si possono leggere nelle norme costituzionali le stabili linee guida di un ideale di famiglia più ampio e versatile⁴ rispetto a quello prettamente coniugale, ideale da intendersi come figura primaria e necessario termine di riferimento.

Da una prima e sterile lettura, appare evidente che l'art 29.1 Cost., nel riconoscere tutela alla famiglia, accordi protezione ad un solo tipo di formazione sociale, ovvero a quel particolare modello di convivenza fondata sul matrimonio che, storicamente e culturalmente, è considerato tradizionale.

La questione definitoria di famiglia intesa come “società naturale fondata sul matrimonio” ha per lungo tempo occupato la scena della controversia scientifica tra studiosi di diritto.

⁴ La vigente normativa consente a tutti gli effetti di individuare una pluralità di modelli familiari socialmente tipizzati e rilevanti dal punto di vista giuridico. In primo luogo sussiste il modello - tradizionale ed espressamente tutelato a livello costituzionale – di famiglia fondata sul matrimonio, nell'ambito del quale si è soliti distinguere tra famiglia *nucleare*, riferibile alla coppia e alla sua eventuale prole e famiglia *allargata*, nella cui definizione sono da ricomprendere anche i legami di parentela ed affinità [cfr C. CATTANEO (agg. da M.DOSSETTI), *Introduzione*, in G. BONILINI (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. I, Torino, 2007, a parere del quale la famiglia costituzionalmente protetta è solo quella nucleare, mentre la legge ordinaria attribuisce qualche rilevanza ad altre tipologie di gruppo familiare]. Anche a seguito della riforma della filiazione, operata con la L. 10 dic. 2012 n. 219 3 con il d.lgs. 28 dic. 2013 n. 154, che hanno attuato lo stato unico di figlio ex art 315 c.c., la nozione di famiglia legale si è ulteriormente ampliata, dal momento che anche il figlio nato fuori dal matrimonio si trova inserito nella rete parentale dei suoi genitori, indipendentemente dalla relazione giuridica fra loro intercorrente. Risultano quindi allargate le maglie della nozione di famiglia “di fatto”, oggi da riferirsi alla sola convivenza fra due *partners* o alla famiglia ricomposta in cui i *partners*, coniugati o conviventi di fatto, coabitano assieme ai figli nati da precedenti relazioni.

Già nel dibattito costituente, erano state tracciate le coordinate essenziali del nucleo familiare, il cui fondamento è rinvenibile nel dettato dell'art. 2 Cost.: la norma manifesta la volontà di superare la concezione secondo la quale i diritti sono creati e concessi dallo Stato, mentre «come esiste una priorità di diritti essenziali della persona alla vita e alla libertà rispetto a qualunque legge positiva [...] così esistono dei diritti primordiali e fondamentali della famiglia, del tutto pari a quelli della persona, intangibili ed anteriori a qualunque riconoscimento della legge positiva».⁵

Sulla scia dell'evoluzione dei costumi e del mutamento dei valori etico-sociali che, dalla caduta del Regime Fascista ad oggi, consentono di individuare, accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, altri modelli familiari ugualmente tutelabili, si è pronunciata anche autorevole dottrina⁶ e giurisprudenza⁷, intraprendendo una lettura delle norme costituzionali – e, in particolare, dell'art 2 Cost. – tale da riconoscere anche alla coppia non unita in matrimonio la natura di “famiglia di fatto”.

L'art 29.1 Cost. è stato dunque riletto non tanto quale norma che sancisce un principio di esclusività della famiglia legittima, ma come indice del *favor matrimonii* del Costituente.

Pertanto, la Costituzione sancisce per la prima volta la giuridicità del rapporto di coniugio, attribuendo alla società naturale così fondata diritti e doveri per la cui promulgazione demanda al legislatore, senza escludere tale potere anche alla regolamentazione dei rapporti fondati sulla libera autodeterminazione – la cui figura tipica è rappresentata del “legame di fatto” – fornendo così indirizzi e principi per una sua configurazione tutelabile, nonché delimitando quanto possa ritenersi indisponibile all'interno dei rapporti extraconiugali fondati sulla libera autodeterminazione.

⁵ Con queste stesse parole, si pronunciava l'onorevole Giuseppe Dossetti; sviluppando questo concetto, Aldo Moro chiariva che «non si tratta soltanto di riconoscere i diritti naturali alla famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare». Su tutt'altro fronte Pietro Calamandrei sottolineava come fosse contraddittorio parlare di una società naturale che sorge da un matrimonio, congiungendo il diritto naturale ad un istituto di diritto positivo: per questa ragione, si proponeva di inserire le disposizioni sulla famiglia – come pure era accaduto per tutta la prima parte della Costituzione – in un preambolo. Il dibattito successivo all'entrata in vigore della Costituzione si concentrò, in particolare, sul riconoscimento dei diritti di status della famiglia legittima e dei legami naturali che in essa insistono (per un approfondimento sul punto, cfr CALIFANO L., *I principi costituzionali del diritto di famiglia*, in ID, *Argomenti di diritto costituzionale*, Napoli, 2000, 61 ss; ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, in ID, *La Costituzione italiana. Saggi*, Padova, 1954)

⁶ Cfr BESSONE M., *Saggi di diritto civile*, Milano, Giuffrè editore, 1979

⁷ Cfr Corte Cost., 18 novembre 198, n.237, in *Leggi d'Italia*; Corte Cost., 26 maggio 1989, n.310, in *Leggi d'Italia*

Le forme di convivenza che più si discostano dall'ideale di famiglia ex art 29 Cost. ricadono comunque sotto la più ampia tutela dell'art 2 Cost. che garantisce la massima protezione alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, per la specifica interrelazione tra la personalità individuale dei singoli componenti e il carattere di formazione sociale del gruppo, ove si esplica e si sviluppa la personalità umana.⁸

Si può dunque affermare – richiamando in questa sede una nota espressione dell'autorevole dottrina costituzionalista - che il disegno di famiglia tutelato ai sensi dell'art 29 Cost. risulti a tutti gli effetti un “non modello”⁹, dominato dall'autolimitazione giurisdizionale implicita nella forma “società naturale” e dai principi di tutela della persona e responsabilità verso i figli.

Occorrerà tenere ben presente i valori costituzionali qui enunciati, che permeano tutta la disciplina del diritto di famiglia e si pongono come punti saldi e indiscutibili di qualsiasi interpretazione tecnica.

Come sopra indicato, la Costituente, sancendo la natura giuridica del matrimonio, ovvero “società naturale”, ha demandato la regolamentazione giuridica al legislatore; è necessario quindi analizzare l'aspetto codicistico dell'Istituto per trovare l'esatta configurazione giuridica, nonché gli effetti, che si spiegano con la costituzione di tale società, attraverso l'assetto di norme che sono negli anni mutate - come verrà indicato nel proseguo della trattazione - per giungere all'odierna parificazione dei soggetti facenti parte della famiglia.

Il *corpus* delle leggi costituzionali viene promulgato in un contesto storico in cui vigevano ancora le norme codicistiche del 1942, che non vennero sostituite contestualmente alla promulgazione dei nuovi principi della Consulta.

Si dovrà pertanto attendere la Grande Riforma del 1975 per vedere applicati i principi costituzionalmente garantiti alla disciplina del diritto di famiglia.

Il primo comma dell'art 143 c.c., ancora prima di elencare i doveri cui sono sottoposti i coniugi e, correlativamente, quali diritti siano loro riconosciuti, sancisce

⁸ Sul tema cfr RESCIGNO P., *La comunità familiare come formazione sociale*, cit., spec. 361 ss

⁹ RODOTA' S., *La riforma del diritto di famiglia alla prova, Principi ispiratori e ipotesi sistematiche*, in *Il nuovo diritto di famiglia* (Atti del Convegno organizzato dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia, Milano, ottobre 1975), Milano, Giuffrè, 1976, 23 e in *Politica e Diritto*, 1971, 661 ss

il principio della piena parità fra marito e moglie anche a livello di regolamentazione ordinaria. La reciprocità dei diritti e dei doveri, qui espressa e regolamentata, conclude il lento e progressivo passaggio dalla frantumazione di quella particolare potestà riconosciuta in capo al marito all'affermazione del principio costituzionale di eguaglianza, dove l'identità delle prerogative personali e il rispetto del principio dell'accordo nella definizione del progetto di vita familiare supera qualsiasi forma di distinzione di poteri e funzioni in capo alla figura patriarcale.

Da un'attenta osservazione del fenomeno si può dunque constatare come, attraverso la definitiva affermazione della parità dei coniugi, si verifichi un decisivo momento di rottura rispetto alla disciplina codicistica civile che si è sviluppata dal 1865 al 1942, la quale propendeva nettamente per una visione patrimonialistica del *menàge* come istituzione che rendeva il « marito-padre l'unico titolare dei rapporti con i terzi e di tutte le relazioni familiari, in termini palesemente inconciliabili con la reciprocità dell'*affectio* »¹⁰.

La regola costituzionale dell'eguaglianza consacrata nell'art. 29.2 Cost., a sua volta specificazione del più generale principio di eguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art 3 Cost., valorizza in via definitiva la personalità individuale e segna l'adozione di un nuovo modello di convivenza, all'interno del quale i coniugi possono sviluppare la propria personalità in totale autonomia e libertà.

È opportuno in questa sede sottolineare come la Carta Costituzionale, nonostante i sopravvenuti enunciati della Corte volti al riconoscimento dell'effettiva parificazione di ruoli tra uomo e donna all'interno della compagine familiare¹¹, lasci ancora oggi sopravvivere la possibilità per il legislatore ordinario di prevedere limitazioni a tale principio, esclusivamente volte a garantire la salvaguardia dell'unità familiare.

Tale inciso giustifica, in termini di legittimità, l'intervento del legislatore ordinario nell'individuazione di quelle limitazioni necessarie ai fini di tutelare le fondamentali esigenze di organizzazione della famiglia.

¹⁰ Così MANETTI M., *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*, in *Rivista Aic del 2/7/2010* (ma destinato agli Scritti in onore di A. Pace)

¹¹ Cfr. Corte Cost., 28 novembre 1961, n. 64, in *Leggi d'Italia*; Corte Cost., 19 dicembre 1968, n. 126, in *Leggi d'Italia*, ove « I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo»; Corte Cost., 14 gennaio 1987, n.6, in *Leggi d'Italia*;

La caratteristica dell'eguaglianza¹² tra coniugi nella regolamentazione del rapporto coniugale *ante* Riforma del 1975, così come espressamente prevista dal vigente art 29.2 Cost., e con specifico riferimento alla reciprocità dei rispettivi doveri risultava solo formale ed aleatoria.

L'analisi dei lavori preparatori ha dimostrato che il Costituente non ebbe mai piena consapevolezza della rilevanza giuridica e dell'effettiva portata del principio affermato – enunciato in una formula che risultava essere meramente programmatica – destinato ad essere corretto o, addirittura, neutralizzato, dalla previsione di precisi limiti a garanzia dell'unità familiare, che chiaramente facevano riferimento alle norme codicistiche del 1942, allora vigenti, le quali hanno risentito dell'impronta autoritaria dominante nel paese.

È indubbio come il codice civile del 1942 abbia risentito del clima culturale ed ideologico di impronta autoritaria dominante nel paese; l'ideale fascista della famiglia come istituzione contribuì ad enfatizzare in modo eccessivo i profili di autorità e potere all'interno del nucleo familiare, secondo una tendenza che primariamente si manifestava nello Stato.

La famiglia costituiva pertanto un interesse pubblico, ove l'oggetto della tutela era focalizzato maggiormente sull'istituto rispetto al singolo individuo.

La norma sanciva l'autorità del marito in veste di capofamiglia da tradursi in indiscussa primazia sia nel rapporto con la moglie, comportando una diseguaglianza dal punto di vista personale e patrimoniale, sia nei confronti della prole.

Con riferimento alla prima implicazione, l'obiettivo del legislatore del passato, deciso ad assicurare la maggiore stabilità possibile all'istituzione familiare, si traduceva in un forte squilibrio della posizione giuridica della donna nelle relazioni familiari, squilibrio che molto spesso non esitava a tradursi in una vera e propria sottomissione ancillare nei confronti del marito.

Analoghe caratteristiche si riscontrano fin dal primo codice civile italiano del 1865, a sua volta caratterizzato ancora da istituti del codice napoleonico del 1804, ove si può osservare come i rapporti personali fra coniugi fossero già regolati da una marcata disparità di condizione fra uomo e donna, la cui portata discriminatoria culminava

¹² La regola dell'eguaglianza presuppone l'idea di uguali diritti tra i coniugi e, quindi, ne valorizza la personalità individuale e segna l'adozione di un nuovo modello di convivenza, nel quale i coniugi possono liberamente sviluppare la loro personalità. In tal modo ne risulta indebolita la *vis matrimonii* e trovano legittimità nuove forme di convivenza, distanti dal modello tradizionalista.